



LaBoUR & Law Issues
Rights | Identity | Rules | Equality

Quali diritti sindacali per le Unions dei *riders*?

FEDERICO MARTELLONI

Università di Bologna

vol. 7, no. 1, 2021

ISSN: 2421-2695





Quali diritti sindacali per le Unions dei *riders*?

FEDERICO MARTELLONI

Università di Bologna

Professore Associato di Diritto del lavoro

federico.martelloni2@unibo.it

ABSTRACT

The essay analyses the issue of the exercise of trade union rights in the workplace by informal trade union, according to the rules of the workers' statute. In particular, the legal nature of an agreement report is analyzed which, for the Author, constitutes a true collective agreement.

Keywords: trade union; trade union rights, informal trade union; collective agreement.

<https://doi.org/.10.6092/issn.2421-2695/13188>

Quali diritti sindacali per le Unions dei *riders*?

SOMMARIO: 1. Il ruolo delle Unions metropolitane nelle relazioni sindacali del *food-delivery*. – 2. La natura giuridica del “Verbale d’incontro” del 29 marzo 2021. – 3. L’agibilità sindacale delle Unions raccolte nella rete *Rider X i diritti*.

1. Il ruolo delle Unions metropolitane nelle relazioni sindacali del *food-delivery*

L’accordo integrativo aziendale stipulato tra Takeaway.com Express Italy e Filt, Fit e Uil Trasporti ha costituito l’esito – nel caso di specie, il felice approdo – di un articolato processo di conflitto e negoziazione che ha interessato il settore del *food-delivery* per oltre un triennio.

Senza poter ripercorrere, in questa sede, le numerose mobilitazioni dei rider che si sono susseguite dal noto “sciopero della neve” (Bologna, 17 novembre 2017) ⁽¹⁾ fino al *no delivery day* del 26 marzo 2021, giornata di mobilitazione nazionale lanciata dalla rete “Rider X i Diritti” ⁽²⁾ proprio alla vigilia della sottoscrizione del richiamato accordo integrativo, è bene sottolineare alcuni elementi di questo percorso molto rilevanti ai nostri fini.

La lunga stagione di mobilitazioni e trattative, nel settore della consegna di cibo a domicilio da parte di fattorini in motorino e bicicletta, guidati dagli algoritmi delle grandi piattaforme multinazionali, ha visto un inedito protagonismo di nuove forme di sindacalismo informale ⁽³⁾. In primo luogo, le Union metropolitane hanno dimostrato una notevole capacità organizzativa nell’ambito di un settore a bassissimo tasso di sindacalizzazione e adottato strumenti e pratiche di azione sindacale piuttosto originali, a partire dalla scelta

⁽¹⁾ N. Quondamatteo, *Non per noi ma per tutti. La lotta dei riders e il futuro del mondo del lavoro*, Asterios, 2019; M. Marrone, *Rights against the machines! Food delivery, piattaforme digitali e sindacalismo informale: il caso Riders Union Bologna*, LLI, 2019, fasc. 1.

⁽²⁾ Cfr. V. Nicolosi, *Sciopero: dopo i corrieri Amazon è il turno dei rider*, *Micromega.net*, 25 marzo 2021.

⁽³⁾ Sulle esperienze di sindacalismo informale nel settore del *food-delivery* quali Riders Union Bologna, Roma e Firenze, Deliverance Milano e Deliverance Project Torino v. G. Pacella, *Le piattaforme di food delivery: un’indagine sulla nascita delle relazioni sindacali nel settore*, LLI, 2019, fasc. 2, specie 88 ss.; M. Forlivesi, *Alla ricerca di tutele collettive per i lavoratori digitali: organizzazione, rappresentanza, contrattazione*, *ivi* 2018, fasc. 1, 1-28. Da ultimo cfr. M. Marrone M. *Rights against the machines! Il lavoro digitale e le lotte dei rider*, Mimesis, 2021.

di alleanze e interlocutori in ambito sia sociale sia istituzionale ⁽⁴⁾; in secondo luogo, sono stati posti sotto osservazione sia da parte della dottrina sia da parte di molti attori istituzionali i prodotti dell'autonomia privata collettiva conquistati dalle Unions, a partire dalla *Carta dei diritti dei lavoratori digitali* (Bologna il 31 maggio 2018), oggetto di molteplici iniziative di promozione, studio e approfondimento sia in ambito politico-sindacale sia in sede scientifica ⁽⁵⁾; in terzo luogo, anche per le ragioni appena richiamate, le Unions sono state riconosciute e assunte come interlocutore dei pubblici poteri a livello sia nazionale sia decentrato, giocando un ruolo molto attivo non soltanto in alcune grandi città come Milano, Torino, e Bologna ma pure nei tavoli di contrattazione istituiti presso il Ministero del lavoro nel biennio 2018-2019, nonché in sede di elaborazione del d.l. 101/2019 (c.d. decreto Riders) e della legge di conversione n. 128/2019 ⁽⁶⁾.

Dopo l'accordo tra Assodelivery e Ugl-rider del 15 settembre 2020 ⁽⁷⁾, peraltro, sempre le Unions, insieme ai sindacati confederali⁽⁸⁾, hanno animato le principali iniziative di protesta contro i rischi originati dal *CCNL Rider*, sottolineando la scarsa rappresentatività della neo-costituita UGL-Rider e, in ogni caso, l'inidoneità del Contratto a integrare i requisiti richiesti dall'art. 2, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 81/2015, che abilita le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentativa a dettare una disciplina pattizia, provvista di efficacia generale, derogatoria rispetto a quella applicabile alle collaborazioni etero-organizzate *ex art. 2, comma 1*, in ragione di specifiche esigenze del settore.

Da ultimo, sia prima che dopo la giornata di mobilitazione del 26 marzo 2021, le Unions hanno affiancato i sindacati confederali nella delicata negoziazione con la società italiana che opera per conto della piattaforma Just Eat, al cui esito è stato concluso l'accordo integrativo in commento, la cui

⁽⁴⁾ V., in particolare, M. Marrone, *Rights against the machines! Food delivery, piattaforme digitali e sindacalismo informale: il caso Riders Union Bologna*, cit., 4 ss.

⁽⁵⁾ Per un'agile panoramica sui contenuti della Carta di Bologna sia permesso rinviare a F. Martelloni, *Individuale e collettivo: quando i diritti dei lavoratori digitali viaggiano su due ruote*, LLI, 2018, fasc. 1, 16-34.

⁽⁶⁾ Per un dettagliato resoconto della negoziazione v. G. Pacella, *Le piattaforme di food delivery: un'indagine sulla nascita delle relazioni sindacali nel settore*, cit. 188 ss. In relazione ad AssoDelivery l'A. parla, correttamente, di un'associazione datoriale "nata come risposta all'azione istituzionale del Governo" (193).

⁽⁷⁾ V. F. Martelloni, *CCNL UGL-Assodelivery: una buca sulla strada dei diritti dei rider*, *QG*, 22.10.2020.

⁽⁸⁾ M. Veruggio, *Perché la Cgil dice no a questo contratto. Intervista a Tania Scacchetti, segretaria federale CGIL*, www.glistatigenerali.com, 22 settembre 2020.

indubbia rilevanza discende, innanzitutto, dal riconoscimento della natura subordinata dei rapporti di lavoro dei ciclofattorini impegnati nella consegna di cibo a domicilio, sempre rifiutata da tutte le piattaforme di food-delivery sia in Italia che altrove ⁽⁹⁾.

2. La natura giuridica del “Verbale d’incontro” del 29 marzo 2021.

Se tutti sono consapevoli sia dell’esistenza di un controverso CCNL Riders sia di un Contratto integrativo concluso per Just Eat Italia, anche per la rilevanza riservata dalla grande stampa a due intese che procedono in direzione non solo diversa ma del tutto opposta sul piano della qualificazione dei rapporti di lavoro dei rider, quasi nessuno conosce esistenza, contenuto e parti firmatarie del Verbale d’Incontro siglato dalla società italiana che opera per multinazionale del food-delivery in data 29 marzo 2021, appena prima della stipula del contratto integrativo.

Tale “verbale” ha, tuttavia, enorme rilevanza nell’economia della trattativa condotta dalle organizzazioni sindacali con Takeaway.com Express Italy poiché da un lato, sul piano contenutistico, detto verbale certifica il raggiungimento di un accordo tra le parti sui profili maggiormente controversi dell’intero negoziato; dall’altro include, oltre ai sindacati confederali, anche Rider X i diritti, ossia la già citata rete costituita da tutte le Union metropolitane in vista della grande mobilitazione unitaria del 26 marzo.

Sotto questo secondo profilo è, dunque, importante comprendere l’effettiva natura di tale verbale poiché, ove si profilasse come vero e proprio contratto collettivo, potrebbero discenderne significative conseguenze in ordine alla agibilità sindacale delle Unions, ivi compresa la eventuale possibilità per la predetta rete di costituirsi in associazione e dar vita a proprie rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro.

In proposito, val la pena evidenziare, innanzitutto, che l’incontro del 29 marzo 2021 non si presenta come un incontro tra gli altri bensì costituisce – come le parti stesse espressamente riconoscono, l’esito finale di un “percorso negoziale” in cui “le parti hanno esaminato e approfondito in diversi incontri le caratteristiche di mercato e le modalità organizzative che la società intende adottare in Italia”, convenendo su aspetti davvero dirimenti.

⁽⁹⁾ V., per tutti, A. Donini, *Il lavoro attraverso le piattaforme digitali*, Bup, 2019.

Come si legge nel verbale, le parti hanno condiviso che: a) le assunzioni avverranno con rapporto di lavoro subordinato con diritto di precedenza per i lavoratori già in forza; b) tali rapporti di lavoro saranno regolati dal CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni ⁽¹⁰⁾; c) un successivo accordo aziendale tra la Società e le OO.SS. di categoria consentirà di adattare le norme legali e il contratto collettivo alle specifiche modalità organizzative con la quale si svolge la prestazione dei Rider. “In tal senso – si legge in conclusione – il confronto prosegue con le categorie aderenti a Cgil, Cisl e Uil”.

A fronte dei contenuti del documento, il “verbale d’incontro” pare configurarsi – a prescindere dal *nomen iuris*, in base alle consuete regole dell’ermeneutica contrattuale ⁽¹¹⁾ – come vero e proprio contratto collettivo normativo, atteso che la società assume, in primo luogo, lo specifico e relevantissimo impegno ad assumere i rider con contratti di lavoro subordinato, pure riconoscendo un diritto di precedenza a favore di terzi perfettamente individuabili, indicati come “i lavoratori già operanti in data antecedente alla nascita della nuova società”; in secondo luogo, le parti convengono sul CCNL destinato a disciplinare i rapporti di lavoro nei loro profili essenziali, a partire dal trattamento retributivo ⁽¹²⁾; in terzo luogo, assumono un obbligo a contrarre, da parte della Società e delle (sole) OO.SS di categoria, convenendo sulla necessità di addivenire a un integrativo che consenta di adattare la disciplina di legge e di contratto collettivo, già individuata nell’accordo del 29 marzo, alle specifiche esigenze che caratterizzano l’attività di consegna di cibo a domicilio: cosa poi effettivamente avvenuta con la stipulazione del contratto integrativo in commento.

⁽¹⁰⁾ Come noto, con Accordo sindacale del 18 luglio 2018, le parti firmatarie hanno precisato il campo di applicazione del CCNL con particolare riferimento alla *Distribuzione delle merci con cicli, ciclomotori e motocicli (c.d. riders)*, e, per «cogliere tutte le opportunità di crescita fornite dalla forte implementazione della distribuzione urbana delle merci» integrando l’accordo di rinnovo del 3 dicembre 2017, hanno incluso la figure del *rider* nella regolamentazione pattizia, proprio «al fine di disciplinare i rapporti di lavoro» nel campo della «distribuzione di merci con mezzi quali cicli, ciclomotori e motocicli (anche a tre ruote) che avvengono in ambito urbano, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative (piattaforme, palmari ecc)»

⁽¹¹⁾ Per tutti E. Gragnoli, *Profili dell’interpretazione dei contratti collettivi*, Giuffrè, 2000, 132 ss.

⁽¹²⁾ V. *supra* M. Forlivesi, *Retribuzione e inquadramento nel contratto collettivo aziendale c.d. Just Eat*.

3. L'agibilità sindacale delle Unions raccolte nella rete *Rider X i diritti*.

Dalle precisazioni sin qui operate potrebbero discendere conseguenze molto rilevanti in ordine alla potenziale titolarità dei diritti del Titolo III dello Statuto dei lavoratori in capo alle Unioni metropolitane. Potenziale, e non attuale, poiché le Unions dei rider, riunite nella rete denominata Riders X i diritti, pur costituendo indubbia espressione della libertà di organizzazione sindacale costituzionalmente riconosciuta (art. 39, comma 1, Cost.), difettano del carattere di “associazione sindacale” richiesto dall'art. 19 St. lav. Ma andiamo per gradi.

La Corte costituzionale ha per tempo chiarito che, a seguito del referendum del 1995, la possibilità di costituire RSA e fruire dei benefici della legislazione di sostegno è da riconoscere a chiunque abbia sottoscritto un contratto collettivo applicato nell'unità produttiva (art. 19 St. lav.), a condizione che l'organizzazione sindacale abbia preso attivamente parte alle trattative contrattuali e che il contratto in questione abbia una funzione normativa, ossia regoli effettivamente i rapporti di lavoro “almeno per un settore o istituto importante della loro disciplina, anche in via integrativa, a livello aziendale”⁽¹³⁾, con “ricomprensione, nell'ambito della norma di risulta, di tutte le ipotesi di contratto che nel linguaggio corrente vengono designate come aziendali”⁽¹⁴⁾: di “unità produttiva, sub-unità produttiva e, più plausibilmente, di gruppo o di unità aziendali integrate, sovente spalmate su aree territoriali diverse, ma anche accordi decentrati circoscritti a categorie specifiche (c.n.)”⁽¹⁵⁾.

Entrambi gli aspetti paiono, nel caso di specie, verificati, dal momento che è acclarata, oltre che espressamente riconosciuta nel verbale del 29 marzo

⁽¹³⁾ C. Cost. 12 luglio 1996, n. 244, punto 3.1 della motivazione. Il risultato cui il referendum del 1995 è notoriamente pervenuto non viola – per il Giudice delle leggi – né il principio di uguaglianza né il principio di libertà sindacale, perché la legge continua legittimamente a selezionare i beneficiari delle norme di cui al Titolo III St. lav. sulla base di ragionevoli criteri: non più quello della maggiore rappresentatività (presunta), propria delle confederazioni, bensì quello della rappresentatività effettiva (cfr. P. Campanella, *Rappresentatività sindacale: fattispecie ed effetti*, Giuffrè, 2000, spec. 138 ss.) accertata mediante la capacità del sindacato di imporsi come controparte contrattuale. Anche per la Cassazione l'art. 19 della L. n. 300/1970 si interpreta nel senso che per “associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro stipulati nell'unità produttiva” si devono intendere le associazioni che abbiano stipulato contratti collettivi di qualsiasi livello (nazionale, provinciale, aziendale), ma necessariamente di natura normativa, restando esclusi gli accordi gestionali, che non rientrano nella previsione di cui all'art. 39 della Costituzione e non sono, per loro natura, atti a comprovare la rappresentatività richiesta dalla norma. (Cass. 11/7/2008 n. 19275, Pres. Sciarelli Rel. Picone, *LG*, 2009, con commento di L. Ratti, 45).

⁽¹⁴⁾ P. Campanella, *Rappresentatività sindacale cit.*, 149.

⁽¹⁵⁾ G. Giugni, *La rappresentanza sindacale dopo il referendum*, *DLRI*, 1995, 359 ss., qui 362.

2021, l'attiva partecipazione delle Unioni metropolitane al percorso negoziale avviato dalla società italiana che opera per conto di Just Eat, così come, alla luce delle osservazioni esposte al paragrafo che precede, non pare revocabile in dubbio la funzione normativa dell'accordo riassunto nel "verbale d'incontro".

È, infatti, certamente da escludere, in base alle opinioni della dottrina che ha più accuratamente approfondito il tema, la lettura che vorrebbe far coincidere il "contratto collettivo applicato nell'unità produttiva" ex art. 19 St. lav. con "l'accordo di secondo livello" o con il "contratto integrativo", poiché in tal modo si finirebbe per accreditare "un'interpretazione della norma legale, alla stregua del dato negoziale, quanto meno singolare nell'ambito di un sistema contrattuale come il nostro" (16).

Ostacola la fruizione dei benefici del titolo III, dunque, il (solo) carattere essenzialmente informale della "rete" denominata "Rider X i diritti", priva di ogni formalizzazione giuridica, con relativo scopo, statuto, organi ecc. e quindi, sostanza, priva della natura di "associazione" propriamente detta.

Sotto questo profilo, è vero che la formulazione post-referendaria dell'art. 19 St. lav., è "da interpretarsi nel senso più pieno e ampio", concernente "ogni espressione dell'autonomia collettiva, con la quale uno o più datori di lavoro e rappresentanze dei lavoratori regolino uno o più aspetti dei rapporti di lavoro, nel loro sorgere, nello svolgimento o nella loro estinzione" (17). Così come, in ordine alla iniziativa e all'autonomia delle RSA medesime, non v'è dubbio che esse "sono costituite per iniziativa dei lavoratori dell'azienda e non delle associazioni sindacali di cui all'art. 19, l. n. 30/70; hanno una propria soggettività giuridica (rispetto alla quale appare appropriato il riferimento alle norme in materia di associazioni non riconosciute), come si evince dalle varie disposizioni dello Statuto dei lavoratori prevedenti una loro legittimazione propria e specifica all'esercizio di diritti e facoltà (artt. 9, 20, 21, 22, 25 e 27); in particolare, esse non sono organi dei sindacati, né comunque sono con gli stessi in una relazione, di immedesimazione organica o di altro tipo, che determini l'imputabilità giuridica degli atti da loro compiuti ai sindacati, con i quali le stesse

(16) P. Campanella, *Rappresentatività sindacale cit.*, 150. L'A. si riferisce, con evidenza, al Protocollo del 23 luglio del 1993 ma, oggi, analogo ragionamento potrebbe valere con riferimento al Testo unico sulla rappresentanza del gennaio 2014.

(17) V. Pret. Milano 21/8/96, est. Santosuosso, *RCDL*, 1996, 929. In senso conforme, v. Pret. Milano 4/11/97, est. Porcelli, *ivi*, 1998, 353; Pret. Milano 30/9/98, est. Porcelli, *ivi*, 1999, 69.

sono invece in un rapporto, di natura politica, di parziale coincidenza di interessi collettivi e di obiettivi di tutela” (18).

Ciononostante, tanto la dottrina più autorevole (19), quanto la giurisprudenza, sia costituzionale (20) sia di merito (21), sono salde nel pretendere “un’interpretazione rigorosa della fattispecie dell’art. 19”, alla cui stregua la rappresentatività del sindacato “è una qualità giuridica attribuita dalla legge alle associazioni sindacali” (c.n.), per tali intendendosi le formazioni sociali provviste di quel minimo di stabilità e riconoscibilità assegnata al gruppo dalle norme civilistiche applicabili alle associazioni non riconosciute.

Ciò non esclude – e anzi, in certa misura suggerisce – scelte organizzative future di diverso ordine da parte delle Unions metropolitane e delle loro reti, così come, già oggi, non è da escludere che le grandi centrali sindacali possano fornire copertura esterna all’azione sindacale delle Unions nei luoghi di lavoro. Fu fatto, come noto, per i componenti dei consigli di fabbrica negli anni successivi al varo dello Statuto dei lavoratori (22). Non si vede perché l’agibilità sindacale sia da escludere, adesso, per gli attivisti delle reti di sindacalismo metropolitano che, prima di altre organizzazioni sindacali, hanno fatto emergere ragioni e istanze degli alfiери della gig economy.

(18) Cass. 29/12/99, n. 14686, pres. Mileo, est. Coletti, RGL, 2001, 148, nt. Frontini, *Sui rapporti tra Rsa e sindacato*.

(19) G. Giugni, *L’associazione sindacale rappresentativa nello Statuto dei lavoratori*, RGL, I, 1973, 309 ss.

(20) C. Cost. 12 luglio 1996, n. 244, *cit*.

(21) Assai significativamente un importante Tribunale (Trib. Roma 9/9/2004, Pres. Fioriolui Banchieri Rel. Conte, LG, 2005, 188) ha precisato che “l’identità di un soggetto associativo, non viene meno a seguito del recesso di alcune associazioni sindacali già aderenti e all’ingresso di altre, ovvero a seguito della modifica della propria denominazione, ciò in virtù del principio generale secondo cui l’identità giuridica dei soggetti collettivi non muta a causa della risoluzione di alcuni rapporti di adesione né a causa della partecipazione di altri soggetti. Sarebbe, infatti, del tutto arbitrario sostenere che la permanenza dell’identità del soggetto sindacale sia legata ad un tasso, indeterminato ed indeterminabile, di conservazione qualitativa della propria originaria composizione associativa”, la quale, tuttavia, si profila, nell’economia della disposizione statutaria, requisito evidentemente indefettibile.

(22) D. Gottardi, *Organizzazione sindacale e rappresentanza dei lavoratori in azienda*, Cedam, 1989; ma v. già F. Mancini, *Costituzione e movimento operaio*, Il Mulino, 1976, spec. 204 ss.

Bibliografia

- Campanella P., *Rappresentatività sindacale: fattispecie ed effetti*, Giuffrè, 2000.
- Donini A., *Il lavoro attraverso le piattaforme digitali*, Bup, 2019.
- Forlivesi M., *Alla ricerca di tutele collettive per i lavoratori digitali: organizzazione, rappresentanza, contrattazione*, in *LLI*, 2018, 1, 1-28.
- Forlivesi M., *Retribuzione e inquadramento nel contratto collettivo aziendale c.d. Just Eat*, in *LLI*, 2021, fasc. 1.
- Giugni G., *L'associazione sindacale rappresentativa nello Statuto dei lavoratori*, in *RGL*, I, 1973, 309 ss.
- Giugni G., *La rappresentanza sindacale dopo il referendum*, in *DLRI*, 1995, 359 ss.
- Gottardi D., *Organizzazione sindacale e rappresentanza dei lavoratori in azienda*, Cedam, 1989.
- Gragnoli E., *Profili dell'interpretazione dei contratti collettivi*, Giuffrè, 2000.
- Mancini F., *Costituzione e movimento operaio*, Il Mulino, 1976.
- Marrone M., *Rights against the machines! Food delivery, piattaforme digitali e sindacalismo informale: il caso Riders Union Bologna* in *LLI*, 2019, fasc. 1, 1-28.
- Marrone M., *Rights against the machines! Il lavoro digitale e le lotte dei rider*, Mimesis, 2021.
- Martelloni F., *Individuale e collettivo: quando i diritti dei lavoratori digitali viaggiano su due ruote*, in *LLI*, 2018, fasc. 1, 16-34.
- Martelloni F., *CCNL UGL-Assodelivery: una buca sulla strada dei diritti dei rider*, in *QG*, 22.10.2020.
- Nicolosi V., *Sciopero: dopo i corrieri Amazon è il turno dei rider*, *Micromega.net*, 25 marzo 2021.
- Pacella G., *Le piattaforme di food delivery: un'indagine sulla nascita delle relazioni sindacali nel settore*, in *LLI*, 2019, fasc. 2, 179-195.
- Quondamatteo N., *Non per noi ma per tutti. La lotta dei riders e il futuro del mondo del lavoro*, Asterios, 2019.
- Veruggio M., *Perché la Cgil dice no a questo contratto. Intervista a Tania Scacchetti, segretaria confederale CGIL* in www.glistatigenerali.com, 22 settembre 2020.